

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 2175-37-504-1390-1391-1516-1681-1887-
2042-2088-2123-2170-2178-2179 e 2180-A**

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE **(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(RELATORE GRILLO)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (n. 2175)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 aprile 2003 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati MAZZUCA (310); GIULIETTI (434); GIULIETTI (436); FOTI (1343); CAPARINI (1372); BUTTI, CAPARINI, GIANNI Giuseppe e LAINATI (2486); PISTONE, ABBONDANZIERI, ACQUARONE, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOCCIA, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, CAMO, CARBONI, CARRA, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CIALENTE, CIMA, COSSUTTA Maura, CRISCI, CUSUMANO, DE FRANCISCIS, DE SIMONE Alberta, DEIANA, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FIORONI, FOLENA, FRANCI, FRIGATO, GASPERONI, GIACCO, GIANNI Alfonso, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTA, IANNUZZI, INNOCENTI, INTINI, LETTIERI, LODDO Santino Adamo, LOIERO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MAN-

ZINI, MARCORA, MARIANI Raffaella, MAZZUCA, MEDURI, MICHELI, MOSELLA, OLIVIERI, PANATTONI, PECORARO SCANIO, PEPE Luigi, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, POLLASTRINI, QUARTIANI, REDUZZI, RIZZO, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGIERI, RUSSO SPENA, SANDI, SINISCALCHI, TOCCI, TRUPIA, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI, WIDMANN, ZANELLA, ZANOTTI e ZUNINO (2913); CENTO (2919); BOLOGNESI, TURCO, MONTECCHI, RUZZANTE, GIACCO, BATTAGLIA, CAPITELLI, ZANOTTI, LUCÀ, AMICI, MAGNOLFI, MARIANI Raffaella, LUCIDI, DI SERIO D'ANTONA, PISA, TOLOTTI, SANDI e ADDUCE (2965); CAPARINI, CÈ, BIANCHI CLERICI, GIORGETTI Giancarlo e GIBELLI (3035); COLLÈ, BRUGGER, DETOMAS, ZELLER, WIDMANN, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, BARBIERI Emerenzio, BENVENUTO, BOATO, BRUSCO, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARBONI, CARLUCCI, CIMA, DAMIANI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DETOMAS, DI GIOIA, DI TEODORO, FRIGATO, GROTTA, LODDO Santino Adamo, LUCCHESI, LUMIA, MARCORA, MATTARELLA, MILANESE, OLIVIERI, PEPE Luigi, PISAPIA, QUARTIANI, REDUZZI, ROCCHI, RODEGHIERO, SANDI, SELVA, TARDITI, TIDEI, VERNETTI, ZANELLA e ZANETTA (3043); SANTORI (3098); LUSETTI, PASETTO, MERLO, GIACHETTI, REDUZZI e STRADIOTTO (3106); CARRA, COLASIO e PASETTO (3274); MACCANICO (3286); SODA e GRIGNAFFINI (3303); PEZZELLA, BRIGUGLIO, CARUSO, CIRIELLI, CONTI Giulio, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FRAGALÀ, GHIGLIA, LA STARZA, LOSURDO, MANCUSO Gianni, MARTINI Luigi, MEROI, MIGLIORI, PATARINO, SCALIA, SERENA e VILLANI MIGLIETTA (3447); RIZZO, COSSUTTA Armando, DILIBERTO, BELLILLO, COSSUTTA Maura, NESI, PISTONE, SGOBIO e VERTONE (3454); GRIGNAFFINI, AMICI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIMBI, BOATO, BOGI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CARRA, CENNAMO, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIMA, COLASIO, COSSUTTA Maura, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DE LUCA, DE SIMONE Titti, DEIANA, DELBONO, DUCA, FOLENA, FUMAGALLI, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIANNI Alfonso, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GUERZONI, LION, LODDO Tonino, LOLLI, MARAN, MARIOTTI, MASCIA, MAZZUCA, MELANDRI, MERLO, MINNITI, MONTECCHI, MUSSI, NANNICINI, PANATTONI, PASETTO, PENNACCHI, PETRELLA, PINOTTI, PISA, PISTONE, RIZZO, ROCCHI, ROGNONI, ROTUNDO, RUSSO SPENA, RUTA, RUZZANTE, SABATTINI, SANDI, SANTAGATA, SASSO, SCIACCA, SODA, SPINI, STRADIOTTO, SUSINI, TUCCILLO, VALPIANA, VERNETTI, VERTONE, VIANELLO, VIGNI, VILLETTI, VIOLANTE, VOLPINI, ZANELLA, ZANI, ZANOTTI e ZUNINO (3567); BURANI PROCACCINI (3588); FASSINO, BOGI, VIOLANTE, INNOCENTI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, DUCA, GRIGNAFFINI, LEONI, ALBONETTI, GIULIETTI, PANATTONI, ROGNONI, BUFFO, MELANDRI, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI, ADDUCE, DE LUCA, MAZZARELLO, RAFFALDINI, SUSINI, TIDEI, ABBONDANZIERI, AMICI, ANGIONI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUGLIO, BURLANDO, CHIANALE, CRUCIANELLI, DIANA, FOLENA, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI,

LABATE, LUCÀ, LULLI, LUONGO, MANZINI, MARIANI Raffaella, MINNITI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PREDÀ, QUARTIANI, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, SANDI, SEDIOLI, SINISCALCHI, SPINI, STRAMACCONI, TOLOTTI, VIGNI, BATTAGLIA, BELLINI, BONITO, CARBONI, CAZZARO, CHITI, CRISCI, DE BRASI, DE SIMONE Alberta, FILIPPESCHI, GRILLINI, LUCIDI, MANCINI, OLIVIERI, POLLASTRINI, RANIERI, SERENI e ZANOTTI (3689)

(V. Stampati Camera nn. 310, 434, 436, 1343, 1372, 2486, 2913, 2919, 2965, 3035, 3043, 3098, 3106, 3274, 3286, 3303, 3447, 3454, 3567, 3588 e 3689)

e del disegno di legge

**presentato dal Ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

**col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)**

**e col Ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)**

(V. Stampato Camera n. 3184)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 aprile 2003*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (n. 37)

d'iniziativa del senatore CAMBURSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (n. 504)

d’iniziativa dei senatori MONTICONE, GIARETTA, VERALDI, CASTELLANI e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2001

Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (n. 1390)

d’iniziativa dei senatori CREMA, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, LABELLARTE e MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002

Disciplina dell’attività radiotelevisiva (1391)

d’iniziativa dei senatori DEL TURCO, MARINI, CREMA, CASILLO, LABELLARTE e MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002

Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 1516)

d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, MANCINO, BASSANINI, BRUTTI Massimo, DENTAMARO e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2002

Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (n. 1681)

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2002

Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (n. 1887)

d’iniziativa del senatore GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2002

Abolizione del canone di abbonamento
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (n. 2042)

d’iniziativa del senatore BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2003

Modifiche all’articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (n. 2088)

d’iniziativa dei senatori FALOMI, ACCIARINI, AYALA, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BRUNALE, CALVI, CASILLO, CAVALLARO, DATO, DENTAMARO, DE ZULUETA, DONATI, FILIPELLI, FLAMMIA, GAGLIONE, GARRAFFA, LONGHI, MARINO, MODICA, MONTAGNINO, MURINEDDU, MUZIO, PEDRINI, PIATTI, RIPAMONTI, ROTONDO, SCALERA, SOLIANI, STANISCI, TOIA, TONINI, VERALDI, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2003

Disciplina del sistema radiotelevisivo (n. 2123)

d’iniziativa dei senatori DENTAMARO, FABRIS e FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2003

Norme in materia di tutela delle
«televisioni di strada» (n. 2170)

d’iniziativa dei senatori SODANO Tommaso e MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

Disciplina del sistema delle comunicazioni (n. 2178)

d’iniziativa del senatore FALOMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2003

Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura
di servizi della società dell’informazione (n. 2179)

**d’iniziativa dei senatori ANGIUS, FALOMI, BRUTTI Massimo,
VIVIANI, DI SIENA, PAGANO e MACONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2003

Disposizioni per l’apertura dei mercati
nel settore radiotelevisivo (n. 2180)

d’iniziativa del senatore FALOMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2003

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 2175*

NONCHÉ DELLA

PETIZIONE

del signor Marino Savina (n. 175)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 2001

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
– della 7 ^a Commissione permanente	»	12
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . .	»	14
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	16

Disegni di legge:

– n. 2175, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	17
– n. 37, d’iniziativa del senatore Cambursano	»	77
– n. 504, d’iniziativa dei senatori Monticone ed altri . . .	»	79
– n. 1390, d’iniziativa dei senatori Crema ed altri	»	85
– n. 1391, d’iniziativa dei senatori Del Turco ed altri . . .	»	88
– n. 1516, d’iniziativa dei senatori Passigli ed altri	»	90
– n. 1681, d’iniziativa del senatore Passigli	»	91
– n. 1887, d’iniziativa del senatore Gubert	»	92
– n. 2042, d’iniziativa del senatore Borea	»	96
– n. 2088, d’iniziativa dei senatori Falomi ed altri	»	97
– n. 2123, d’iniziativa dei senatori Dentamaro ed altri . .	»	98
– n. 2170, d’iniziativa dei senatori Sodano Tommaso ed altri	»	106
– n. 2178, d’iniziativa del senatore Falomi	»	107
– n. 2179, d’iniziativa dei senatori Angius ed altri	»	118
– n. 2180, d’iniziativa del senatore Falomi	»	129
– Petizione del signor Marino Savina (n. 175)	»	130

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

**sui disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887,
2042, 2088, 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180**

4 giugno 2003

La Commissione, esaminati i disegni di legge, con particolare riguardo al n. 2175, rileva che esso interviene nelle materie dell'ordinamento della comunicazione e della promozione e dell'organizzazione di attività culturali, comprese fra quelle di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, incluse fra quelle di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*). Rileva altresì che la materia oggetto del presente disegno di legge trova il suo cardine nell'articolo 21 della Costituzione, in particolare nel primo comma, ma anche nell'ultimo, specialmente per quanto riguarda la tutela dei minori nella programmazione televisiva disciplinata dall'articolo 10. Il testo definisce pertanto l'ambito di applicazione e le finalità della legge, nonché i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, cioè la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e la salvaguardia delle diversità linguistiche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi. Vi si precisano anche i principi a garanzia degli utenti: l'accesso secondo criteri di non discriminazione, la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, una disciplina per le trasmissioni pubblicitarie, le televendite e le trasmissioni sponsorizzate, la facoltà di rettifica quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali, la diffusione di un congruo numero di programmi in

chiaro. Si prevede, inoltre, di favorire la ricezione dei programmi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali attraverso l'adozione di idonee misure. Inoltre, il testo stabilisce i principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza radiotelevisiva, con il divieto di costituire o mantenere posizioni dominanti, la previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività e l'obbligo di una separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale.

Pertanto, per quanto di competenza, la Commissione esprime un parere favorevole.

su emendamenti al disegno di legge n. 2175

10 giugno 2003

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge trasmessi dalla Commissione di merito, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

sul disegno di legge n. 2175 e su emendamenti

11 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 24, comma 2, della parola: «stabilisce» con le seguenti: «può stabilire», nonché all'aggiunta alla fine dell'articolo 25, comma 4, del seguente periodo: «Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri».

Esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge 5.40, 7.0.2, 10.45, 10.57, 10.61, 18.8, 1839, 21.4, 25.7, 25.10, 25.29, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.5, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 25.7, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 5.40, 7.0.2, 10.61, 18.8, 18.9, 21.4, 25.10 e 25.0.5 (limitatamente ai commi 9, 10, 12 e 13), nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti.

(Estensore: Nocco)

su ulteriori emendamenti

2 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: ASCIUTTI)

sul disegno di legge n. 2175

18 giugno 2003

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge,

preso atto con favore che esso:

reca un'analitica tutela dei minori attraverso, fra l'altro, la legificazione del Codice di autoregolamentazione; il divieto di trasmissioni pubblicitarie nei cartoni animati per bambini; il divieto di trasmissioni che, in relazione all'orario, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

prevede la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo;

inserisce, fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze culturali, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale;

elenca, fra i compiti del concessionario pubblico, la produzione di opere finalizzate all'istruzione, alla crescita civile e al progresso sociale, nonché alla promozione della lingua italiana e della cultura;

dispone che l'emittenza di interesse regionale e locale valorizzi e promuova le culture regionali e locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese;

prevede la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane;

impone al servizio pubblico di conservare gli archivi storici radiofonici e televisivi e di garantirne l'accesso al pubblico;

prevede l'attività di insegnamento a distanza,

rilevata l'esigenza:

di sottolineare la funzione culturale che il sistema radiotelevisivo ha svolto negli ultimi cinquanta anni e deve continuare a svolgere;

di garantire il rispetto dei principi di autonomia della RAI e di assicurare i principi di libertà e di pluralismo di ogni espressione culturale costituzionalmente garantita;

di assicurare osmosi fra il mondo della cultura e quello della comunicazione;

di tenere nel debito conto che la televisione rappresenta, nel nostro Paese, un significativo veicolo di educazione, il cui impatto per il miglioramento del livello culturale, scientifico e tecnologico dei cittadini non deve essere trascurato;

richiamata altresì la centralità del sistema radiotelevisivo, nazionale e locale, nonché quella della qualità culturale della programmazione televisiva in termini di conoscenza e formazione, in un'ottica europea e mondiale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Occorre imboccare un indirizzo più deciso in ordine all'affidamento alla televisione del compito di diffondere cultura, richiedendo il medesimo impegno sia alla televisione pubblica che a quella privata.

2. Si esprimono perplessità in ordine alla scelta di dedicare un determinato monte ore alle trasmissioni scolastiche ed educative, anziché definire le linee di programmazione annuale.

3. All'articolo 17, comma 2, lettera *d*), si suggerisce di inserire, fra i soggetti cui è garantito l'accesso, anche le università, gli enti di ricerca, nonché singoli e prestigiosi esponenti della cultura.

4. Al medesimo articolo 17, comma 2, lettera *s*), si suggerisce di inserire un richiamo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché all'istruzione e formazione degli immigrati.

5. Si suggerisce altresì di prevedere una maggiore interazione fra il sistema radiotelevisivo da un lato e il sistema scolastico e universitario dall'altro, anche assicurando – fra gli obiettivi del sistema radiotelevisivo – il supporto alle nuove tecnologie didattiche.

6. Si osserva che l'attività della società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *e*), dovrebbe essere coordinata con quella delle istituzioni pubbliche e delle università già impegnate nel campo della valorizzazione della lingua e della cultura italiane all'estero.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: CHIRILLI)

sul disegno di legge n. 2175

2 luglio 2003

La Giunta per gli affari delle Comunità europee,

ritenendo essenziale la realizzazione di un effettivo pluralismo nel sistema dell'informazione, così come ricordato dal Presidente della Repubblica nel messaggio del 23 luglio 2002;

considerato che l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prescrive che la libertà dei *media* ed il loro pluralismo debbano essere rispettati;

considerato che il valore del pluralismo è ripreso anche dall'articolo 2 del progetto di Trattato costituzionale elaborato dalla Convenzione europea;

considerato che l'articolo 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea impone il rispetto della libertà d'espressione, compresa nell'elenco dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo;

sottolineando la necessità di recepire entro il 25 luglio 2003 la direttiva 2002/21/CE, direttiva quadro che istituisce un panorama normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione, la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse collegate, la direttiva 2002/20/CE, relativa alle procedure di autorizzazione per le reti e per i servizi di comunicazione elettronica, e la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, tutte costituenti la prima parte del codice delle comunicazioni;

sottolineando la necessità di attuare la delega contenuta nell'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativa alla seconda parte del codice delle comunicazioni;

evidenziando come appaia opportuno dettare una disciplina di transizione per il passaggio dal sistema di trasmissione in tecnica analogica a quello in tecnica digitale;

considerando che il disegno di legge in esame rappresenta un importante passaggio in un'evoluzione che deve essere graduale e continua, per consentire il raggiungimento di nuovi *standard* negli assetti dell'informazione più funzionali e plurisettoriali;

ritenendo utile che uno Stato che proceda alla privatizzazione di una società pubblica possa, a limitate condizioni, continuare a detenere una partecipazione nella predetta società,

formula, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

osservando, tuttavia,

che potrebbe essere valutata la possibilità di inserire, all'articolo 21 del decreto, un limite quantitativo alla dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in ogni modo garantendo l'azionariato diffuso; che siano adeguatamente valorizzate le culture e le tradizioni regionali e locali, come indicato dall'articolo 7, che riserva un terzo della capacità trasmissiva alla diffusione regionale e locale;

che vengano rafforzate le norme a tutela dei minori, inasprendo la disciplina sanzionatoria, insieme con l'introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori in capo alle emittenti radiotelevisive.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: NUVOLI)

sui disegni di legge nn. 2175, 1390, 1391 e 1887

27 maggio 2003

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, limitatamente ai profili di sua competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge A.S. 2175, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.

2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

*(Ambito di applicazione e finalità)**Identico*

Art. 2.

(Definizioni)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;

h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge;

i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi; l'espressione «ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) *identica*;

h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge **e dalle altre norme di riferimento**;

i) *identica*;

l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione **nazionale**; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, **e l'emittente non trasmette in altri bacini**; l'espressione «ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

m) «opere europee» le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purchè le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 3.

(Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche e del pa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

m) *identica.*

Art. 3.

(Principi fondamentali)

1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità **etniche** e del pa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4.

(*Principi a garanzia degli utenti*)

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocchino discriminazioni di razza, sesso e na-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e **tutela** del benessere, della salute **e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale** del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4.

(*Principi a garanzia degli utenti*)

1. *Identico:*

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti **offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali**, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita **o insistita o efferata** o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato;

c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocchino discriminazioni di razza, sesso e na-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legge in relazione alla natura dell'attività dello *sponsor* o all'oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purchè tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione **con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi**, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti **dalle leggi vigenti**;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti **dalle leggi vigenti** in relazione alla natura dell'attività dello *sponsor* o all'oggetto della trasmissione;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete e del regime dell'autorizzazione per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di ser-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 5.

(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime **dell'autorizzazione** per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di ac-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ai fornitori di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cesso condizionato; **l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001;**

c) *identica*;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano **ad ogni fornitore** di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

e) *identico*:

1) *identico*;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, **pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;**

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) *identico;*

f) **i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;**

g) *identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

2) l'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite;

g) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;

h) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».

Art. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

1. L'attività di informazione radio-televisiva, da qualsiasi emittente esercitata,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) *identico*;

2) l'operatore di rete **in ambito televisivo nazionale** che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite **nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale**;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) **la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.**

2. *Identico.*

Art. 6.

(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

1. L'attività di informazione radio-televisiva, da qualsiasi emittente esercitata,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

costituisce un pubblico servizio ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radio-televisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti **nei telegiornali e nei giornali radio**, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e **criteri** per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

costituisce un **servizio di interesse generale** ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. *Identico:*

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo e per la vigilanza sulla informazione radiotelevisiva. Fatte salve le competenze stabilite dalle leggi in vigore, la suddetta Commissione vigila sulla corrispondenza dei programmi di informazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 7.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale)

1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e di propaganda ai principi di cui al presente capo e, in caso di violazione, interviene con avvisi e richiami pubblici e motivati.

5. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti **e obblighi** di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

6. Identico.

Art. 7.

*(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva **di ambito locale**)*

1. L'emittenza radiotelevisiva **di ambito locale** valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radio-diffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi e messaggi pubblicitari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi **ovvero** messaggi pub-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

blicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare.

6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e cento-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare **anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili»**, costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».

9. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto in fine il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea.

10. Le somme di cui al comma 9 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

11. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea **e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.**

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

Art. 8.

(*Diffusioni interconnesse*)

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».

15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».

16. La trasmissione di dati e di informazioni di utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

Art. 8.

(*Diffusioni interconnesse*)

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. **La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonchè i programmi sa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

6. È fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusionsi interconnesse.

7. Le diffusionsi interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusionsi interconnesse.

7. Identico.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusionsi radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».

Art. 10.

*(Tutela dei minori nella
programmazione televisiva)*

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*(Tutela dei minori nella
programmazione televisiva)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte viene data pubblicità secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione TV e minori».

4. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Identico.

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevate rispettivamente a 25.000 euro e a 350.000 euro. **Non è ammessa oblazione.**

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.

7. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».

8. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi.

9. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. **Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 11.

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di *teletext*, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.

Art. 12.

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radio-televisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

Identico

Art. 12.

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare la piena copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze, **anche in Stati con-finanti con il territorio nazionale.**

2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *assicurare* **adeguata** copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

Art. 13.

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 13.

*(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)*

1. *Identico.*

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonchè degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.

5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.

Art. 15.

(Divieto di posizioni dominanti)

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

plessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono prima dei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, commi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;

b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è so-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

Art. 16.

*(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Il testo unico della radiotelevisione indica anche i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale. A tale fine sono da qualificare come principi fondamentali quelli posti dal Capo I della presente legge e i seguenti principi:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

Art. 16.

*(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione)*

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonchè dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera *b*), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;

f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera *e*), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del pa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIO- TELEVISIONE ITALIANA SPA

Art. 17.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico generale radio-televisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIO- TELEVISIONE ITALIANA SPA

Art. 17.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radio-televisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e lin-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il servizio pubblico generale radio-televisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, comunque garantisce:

a) *identica*;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, **televisive**, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione **radiotelevisiva** su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svol-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o) *identica*;

p) *identica*;

q) *identica*;

r) *identica*;

s) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 18.

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cietà concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 19.

(*Verifica dell'adempimento dei compiti*)

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(*Verifica dell'adempimento dei compiti*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, **comunque non superiore a trenta giorni**, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, **comunque non superiori a trenta giorni**, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

Art. 20.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

Art. 20.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti **sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta.**

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 7, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, cia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

persone di riconosciuto prestigio **e competenza** professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. **Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.**

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo e per la vigilanza sulla informazione radiotelevisiva**, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto **dal presente articolo** in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

scuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati, **fermo restando che due amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza.** In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, **di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.**

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che la trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione **della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo e per la vigilanza sulla informazione radiotelevisiva,** che la **trasmette** al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere e comunicata al Ministero medesimo.

9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria, e le altre norme che regolano la materia. Alla data di cui al precedente periodo il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale in carica decadono automaticamente e il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione **della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo e per la vigilanza sulla informazione radiotelevisiva** comunicata al Ministero medesimo.

9. **I commi 3, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e, comunque, si applicano alle nomine degli amministratori successive a quella disciplinata dal comma 10.**

10. **In occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa successiva all'entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo e per la vigilanza sulla informazione radiotelevisiva elegge sette membri del consiglio di amministrazione con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece nominati dall'assemblea degli azionisti; l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della predetta Commissione, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In caso di**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-*bis*, ultimo comma, 2501-*sexies*, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. La nomina di cui al presente comma è regolata dalle norme di cui al comma 4 e comporta l'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2; fino a tale momento rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 205, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia.

11. Con riferimento alle applicazioni di tale legge successive alla prima, disciplinate dai commi da 1 a 8, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale del servizio pubblico radiotelevisivo e per la vigilanza sulla informazione radiotelevisiva delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti le modalità di formazione della lista di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 7 rispettando, comunque, i criteri proporzionali e i principi contenuti nel comma 10.

Art. 21.

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.

3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.

4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.

7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 6.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E
ABROGAZIONI

Art. 22.

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.

2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 23.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimenta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E
ABROGAZIONI

Art. 22.

(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)

Identico

Art. 23.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni fino alla completa conversione delle reti, nonchè richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

5. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

6. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro tre mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonchè rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

7. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.

8. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radio-televisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro **sei mesi** dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonchè rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

9. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

10. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

11. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 dell'allegato A annesso al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000.

13. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9.

14. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 **del regolamento** concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui **all'Allegato A annesso alla deliberazione** dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000.

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;

b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;

c) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione;

d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;

e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;

f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) previsione delle procedure e dei termini **per la presentazione delle domande e per il** rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni stabilisce un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. All'articolo 1, comma 2-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purchè le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i» sono soppresse.

Art. 25.

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

2. La società concessionaria di cui al comma 1, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni **può stabilire** un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. L'articolo 1, comma 2-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è **sostituito dal seguente: «Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».**

Art. 25.

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

3. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

4. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza nel mercato di *decoder* a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Nei successivi sei mesi dal completamento dell'accertamento l'Autorità ne invia i risultati alle competenti Commissioni parlamentari e propone al Governo le misure da adottare anche ai fini del rispetto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.

4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

6. Il criterio di calcolo di cui al comma 5 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 5.

8. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica è prolungato fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.

9. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Conseguentemente, all'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferente-mente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703». Conseguentemente, all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica può essere prolungato dal Ministero delle comunicazioni sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale a condizione che i soggetti interessati inoltrino apposita domanda e che comunque trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale a partire dal 25 luglio 2005.

11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

12. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;

b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «, mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, **comma 9**, della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, **comma 9**, della presente legge;

f) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

Identico

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. *Identico:*

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) *identica*.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 37

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CAMBURSANO

Art. 1.

(Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante disposizioni per la privatizzazione parziale della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

2. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione ed attuazione degli opportuni interventi di riorganizzazione societaria, ivi comprese operazioni di scorporo societario, propedeutici alla privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con attribuzione di due reti televisive facenti capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa a due distinte società per azioni;

b) attribuzione della totalità delle azioni delle società di cui alla lettera a) al Ministero dell'economia e delle finanze, cui spettano gli adempimenti complementari e strumentali delle relative operazioni di scorporo;

c) mantenimento in capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di una rete televisiva di carattere cosiddetto «generalista», per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico radiotelevisivo;

d) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, della totalità della partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell'economia e delle fi-

nanze della programmazione economica nelle due società di cui alla lettera a);

e) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, con decisione assunta dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, della totalità delle azioni delle società consociate RAI Trade Spa, Sipra, RAI Sat, RAI Corporation, RAI Way Spa, RAI Cinema, RAI Net e Serra Creativa;

f) indicazione dell'importo minimo del ricavo netto delle operazioni di collocamento azionario di cui alle lettere d) ed e);

g) soppressione, con decorrenza dal completamento delle operazioni di dismissione di cui al presente articolo, di trasferimenti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, ed è trasmesso per l'acquisizione del parere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di cui al presente comma, il procedimento di emanazione del decreto legislativo prosegue anche in assenza dei pareri richiesti.

4. Gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al presente articolo sono destinati per il 90 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota, pari al 10 per cento, è destinata al finanziamento di un programma di investimenti nel settore dell'istruzione scolastica pubblica, finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico degli strumenti didattici.

Art. 2.

(Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, è abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Riforma dei canoni di concessione)

1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire 200 milioni, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire 50 milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire 30 milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio di attività radiotelevisiva o di attività connesse, anche attraverso società controllate, tenendo conto al-

très dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. A decorrere dal 2001, 50 miliardi di lire annue sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e con le modalità stabilite dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378.»;

b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "canoni e" sono soppresse».

2. Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione dei commi 9, 10 e 10-bis dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificati dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate alla società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, quale corrispettivo dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE N. 504

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTICONE ED ALTRI

Art. 1.*(Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)*

1. In attuazione della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell'Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù, approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, di seguito denominata «Carta».

2. La Carta contiene le regole che i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e *cd-rom* e i responsabili della diffusione di messaggi via *Internet* o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di autoregolamentazione.

3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 devono prevedere l'obbligo, per i

titolari di concessione, licenza o autorizzazione, di osservare le regole fissate dalla Carta.

Art. 2.*(Programmi e produzioni destinati ai minori)*

1. Nel settore radiotelevisivo, la Carta deve prevedere la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

2. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, *teletext*, *talk show* o televendite.

3. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i *film* e le opere di animazione, che siano:

a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;

c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d'intelligenza, che siano privi di volgarità.

4. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo

scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.

5. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:

a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;

b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell'età adulta;

c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia.

6. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

Art. 3.

(Quote di riserva delle opere europee)

1. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta.

2. La Carta fissa la quota dei programmi e delle produzioni, compresi i *film* e le opere per la televisione, che le emittenti devono produrre o acquistare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinare a prodotti specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

3. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla produzione o all'acquisto di opere europee ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione o all'acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche specificamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ivi compresi i prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia, nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

4. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana (RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà, nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

5. La Carta disciplina l'obbligo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi e messaggi di educazione ai *media* destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile o settimanale.

Art. 4.

(Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle categorie o dagli ordini professionali.

Art. 5.

(Manipolazione delle immagini)

1. È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini e delle scene e sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale.

Art. 6.

(Messaggi)

1. È vietata la diffusione per via telematica di messaggi di qualsiasi specie, di programmi e di opere filmiche o per la televisione, anche per mezzo di *Internet*, che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano incitare in qualsiasi forma a compiere reati o incitare all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. I gestori dei servizi e delle reti operanti sul territorio nazionale provvedono a classificare ogni informazione e messaggio, che viene reso disponibile sui loro elaboratori, fatta eccezione per quelli tutelati dal segreto epistolare, e ove riscontrino che esso ha contenuti vietati o contrari alla legge o previsti

dalla legge come reati, provvedono a impedirne la diffusione e l'accesso.

Art. 7.

(Tutela dei minori nell'informazione, nella stampa e nella letteratura per i minori)

1. La Carta stabilisce i diritti dei minori nei settori dell'informazione e gli obblighi degli editori della stampa e della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza.

2. La corresponsione dei benefici economici previsti dalla vigente normativa a favore dell'editoria e della radiodiffusione è subordinata al rispetto delle regole contenute nella Carta.

Art. 8.

(Tutela dei minori negli altri settori audiovisivi, informatici e telematici)

1. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono costituite, e nominate dalla Autorità medesima, commissioni formate da pedagogisti e psicoterapeuti nonché da genitori e da educatori, designati dalle associazioni familiari e di genitori più rappresentative. Le commissioni stabiliscono quali *film* possono essere ammessi nelle sale cinematografiche alla visione dei minori rispettivamente di anni quattordici e di anni diciotto. Le stesse commissioni stabiliscono altresì quali *film* e quali opere a soggetto per la televisione non possono essere trasmessi per televisione o via *Internet* o possono essere trasmessi soltanto dalle ore 23 alle ore 7 del mattino.

2. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono costituite, e nominate dalla Autorità medesima, commissioni formate da genitori e da educatori, designati dalle associazioni familiari e di genitori più rappresentative. Le commissioni stabiliscono quali programmi o opere cinematografiche

e televisive possono essere dichiarati specificamente destinati ai minori, adatti ai minori o adatti alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

Art. 9.

(Videocassette e videodischi)

1. La vendita o il noleggio delle videocassette, dei videodischi e dei *cd-rom* è ammessa solo in esercizi commerciali espressamente autorizzati, fatta eccezione di quelli allegati come supplemento a quotidiani e settimanali, che siano regolarmente registrati a norma di legge e le cui imprese editrici siano iscritte nell'albo degli editori.

2. È fatto divieto di riprodurre, divulgare, distribuire, commerciare, cedere a titolo gratuito, noleggiare, proiettare in sale non autorizzate a norma di legge ovvero trasmettere videocassette, videodischi e *cd-rom*, che possono nuocere allo sviluppo psichico o fisico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche oppure che possono in qualsiasi forma indurre alla violenza o a forme di intolleranza, basate sul sesso, la razza, la religione o la nazionalità.

3. È fatto altresì divieto di vendere o cedere in qualsiasi forma a minori videocassette, videodischi o *cd-rom* contenenti opere cinematografiche che non possono essere trasmesse in televisione, nonché opere o film per la televisione che non hanno ottenuto il nulla osta previsto dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, si applicano anche alle immagini in movimento, su qualsiasi tipo di supporto riprodotte o registrate e con qualsiasi mezzo, forma o via diffuse o trasmesse, comprese quelle telematica, terrestre, satellitare o per cavo, sia crittate sia in chiaro.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è aggiunto alla fine il seguente comma:

«2-bis. È comunque facoltà dei punti vendita esclusivi e non esclusivi rifiutare i giornali e i materiali pornografici di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni».

Art. 10.

(Pubblicità televisiva nociva per i minori)

1. Nelle ore nelle quali non può esserne effettuata la trasmissione è vietata la pubblicità televisiva e la trasmissione:

a) di filmati promozionali e *trailer* di film e opere per la televisione alla cui visione non sono ammessi i minori ai sensi dell'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre norme in materia;

b) di opere cinematografiche di attuale o futura programmazione nelle sale, alla cui visione i minori non possono essere ammessi.

2. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette previste dalla Carta è altresì vietata la pubblicità e la trasmissione di filmati promozionali e *trailer* di produzioni, *film*, telefilm e programmi che possono ledere i loro diritti o la loro personalità o dei quali la legge o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore.

3. È inoltre vietata in ogni ora la pubblicità di servizi telefonici ovvero di siti *Internet* e telematici contrari alla legge e all'ordine pubblico o la cui utilizzazione può, in qualsiasi forma, ledere i diritti della persona, nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, o che contengano messaggi o scene violenti o pornografici, incitamenti all'odio, o che possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione e nazionalità.

4. È altresì vietata ogni forma di pubblicità che possa nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori ovvero ledere i loro diritti o la loro personalità.

5. È vietata ogni forma di pubblicità radio-televisiva, sui giornali e sui periodici destinati ai minori o largamente diffusi nelle famiglie, nonché le televendite o le radiovendite che possono creare una mentalità consumistica nei minori o utilizzino surrettiziamente i bambini a fini strumentali di pubblicità e propaganda.

Art. 11.

(Pubblicità)

1. È vietata in qualsiasi ora e in qualsiasi forma su tutti i mezzi di comunicazione mediali e multimediali la pubblicità di linee telefoniche vietate a norma di legge, nonché la pubblicità e la diffusione di notizie relative a prodotti o servizi pornografici o siti *Internet* o telematici, che possano in qualsiasi forma nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero indurre alla violenza o a forme di intolleranza, basate sul sesso, la razza, la religione o la nazionalità o siano, comunque, contrari alla legge. È inoltre vietata la pubblicità, sotto qualsiasi forma, di siti *Internet*, contenenti messaggi o produzioni, dei quali è vietata la diffusione. Le opere audiovisive delle quali è vietata la vendita o il noleggio ai minori non possono essere altresì esposte nei luoghi di vendita o noleggio, né possono essere pubblicizzate o propagandate in qualsiasi forma.

Art. 12.

(Rispetto e tutela della Carta)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul rispetto della Carta nonché sul rispetto delle disposizioni di legge

volte alla tutela dei minori e della loro personalità e degli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell'informazione, dell'editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge.

2. Nel caso di reiterata violazione della Carta i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a segnalare le violazioni alla competente commissione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 3 e 5, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, o dalla presente legge.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 e, in caso di recidiva, di quelle contenute nella Carta, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con sospensione della concessione o dell'autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni.

2. Le stesse sanzioni si applicano all'editore, o al rappresentante della emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi, informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la diffusione, la cessione o la pubblicità.

3. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni

e di quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.

4. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela dei minori l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per la revoca della licenza, dell'autorizzazione o della concessione.

5. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti previsti dall'articolo 15, commi da 10 a 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e secondo le procedure previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e succes-

sive modificazioni, dalla commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.

6. La revoca della concessione, della licenza o dell'autorizzazione è disposta, nei casi previsti dall'articolo 31, commi 7, 12 e 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Nei casi indicati nel comma 6 del presente articolo non si applicano comunque le procedure previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

8. Le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1390

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CREMA ED ALTRI

CAPO I

ESTENSIONE DEI COMPITI DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», esercita i suoi compiti anche nei confronti del sistema radiotelevisivo realizzato da soggetti privati.

Art. 2.

1. La Commissione formula gli indirizzi generali per l'attuazione, nell'ambito del sistema radiotelevisivo privato, dei principi generali contenuti nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; controlla il rispetto degli indirizzi medesimi e adotta i provvedimenti per la loro osservanza; stabilisce le norme che garantiscano l'accesso al mezzo radiotelevisivo, tenendo conto delle esigenze di organizzazione ed equilibrio dei programmi; disciplina le «tribune» politiche, elettorali e sindacali; effettua la supervisione sulla «tribuna stampa».

2. La Commissione controlla che i messaggi pubblicitari appaiano chiaramente distinti dall'informazione e siano, pertanto, agevolmente individuabili per la loro specifica finalità.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, d'ufficio o su segnalazione

della Commissione, i provvedimenti sanzionatori in occasione di non ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo.

CAPO II

ISTITUZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI IN ORDINE
ALLA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI RADIOTELEVISIVI
DI INFORMAZIONE

Art. 3.

1. È istituito il collegio giudicante in ordine alla parità di accesso ai mezzi di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto:

a) da un magistrato designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, con funzioni di presidente;

b) da un membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal presidente;

c) dal presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti o un giornalista da lui designato.

Art. 4.

1. È istituito in ogni regione, ad esclusione del Trentino-Alto Adige, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il collegio regionale, o provinciale, giudicante in ordine alla parità di accesso ai mezzi locali di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto:

a) dal presidente del Tribunale civile del capoluogo regionale, o, nel caso dei collegi provinciali del Trentino-Alto Adige, rispettivamente di Trento e di Bolzano, con funzioni di presidente;

b) dal presidente del Comitato regionale per le comunicazioni;

c) dal presidente dell'ordine regionale dei giornalisti.

Art. 5.

1. Il collegio giudicante di cui all'articolo 3 esercita nei confronti delle emittenti radio-televisive nazionali i poteri anche sanzionatori previsti dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Rimangono ferme le procedure disciplinate dall'articolo 10 della citata legge n. 28 del 2000 intendendosi sostituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal collegio di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Il collegio giudicante di cui all'articolo 4 esercita nei confronti delle emittenti radio-televisive locali i poteri anche sanzionatori previsti dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Rimangono ferme le procedure disciplinate dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000, intendendosi sostituiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il collegio indicato nel comma 1 e il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con quello del capoluogo della regione, o della provincia autonoma, in cui ha sede l'organo di giustizia amministrativa di primo grado.

Art. 7.

1. Il Ministro delle comunicazioni definisce, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di effettuazione degli accertamenti e dei controlli in ordine a violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sia in sede nazionale sia in sede locale.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000. Si intendono sostituiti all'Autorità anzidetta gli organi collegiali previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge a seconda delle rispettive competenze territoriali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE RETTIFICHE E ALTRE DICHIARAZIONI DI SOGGETTI CHE SI RITENGANO LESI DA TRASMISSIONI TELEVISIVE

Art. 8.

1. Il direttore o, comunque, il responsabile di una rete televisiva è tenuto alla messa in onda di rettifiche o di altre dichiarazioni di persone fisiche o giuridiche o di altri soggetti disciplinati dal codice civile di cui siano state, in trasmissioni di quella rete, presentate immagini o siano stati riferiti atti o comportamenti o affermazioni da essi ritenuti contrari a verità o, comunque, lesivi della loro dignità. Le rettifiche e le altre dichiarazioni non sono messe in onda se possono configurare un qualsivoglia reato.

2. In caso di rifiuto di messa in onda della rettifica richiesta ai sensi del comma 1 o di rettifica inadeguata o insufficiente, il soggetto che si ritiene leso può ricorrere al presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, qualora si tratti di rete televisiva nazionale, o al presidente del competente consiglio regionale o interregionale dell'ordine, negli altri casi.

3. Il presidente del consiglio dell'ordine adito ai sensi del comma 2 convoca immediatamente le parti. Se il ricorrente non si presenta, il presidente del consiglio dell'ordine intende abbandonato il ricorso; l'assenza dell'altra parte ha valore di accoglimento della richiesta di rettifica. Effettuata l'audizione delle parti o preso atto dell'assenza del responsabile della rete televisiva cui era stata richiesta la rettifica, il presidente del consiglio dell'ordine può disporre, con decreto motivato, l'adozione del provvedimento di rettifica, senza alcun onere per la parte che si ritiene lesa.

4. L'inottemperanza alle disposizioni del decreto di cui al comma 3 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di 260.000 euro, irrogate dal presidente, sentito il consiglio dell'ordine, senza pregiudizio per le sanzioni di carattere disciplinare.

5. Rimane fermo il potere di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. In ogni caso, l'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 3 non può essere revocata fino all'eventuale sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO DELLA PUBBLICITÀ

Art. 9.

1. Fermi restando i divieti e le altre prescrizioni di cui all'articolo 8 della legge 6

agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, rigidamente separata dall'informazione e da ogni altra forma di comunicazione al pubblico, e attuata attraverso mezzi ottici o acustici di immediata percezione. Gli eventuali provvedimenti repressivi sono adottati dal presidente del consiglio dell'ordine competente secondo i criteri indicati nell'articolo 8, comma 2, della presente legge.

2. Gli utenti e le loro associazioni e organizzazioni, laddove ravvisino inosservanza del principio di cui al comma 1, possono richiedere al presidente del consiglio dell'ordine competente l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del direttore o, comunque, del responsabile della rete televisiva nelle cui trasmissioni abbiano ravvisato la detta inosservanza.

3. Il presidente del consiglio dell'ordine che, sentito il consiglio di appartenenza, abbia adottato un provvedimento disciplinare ai sensi del comma 1, può disporre la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto.

4. Nella fase istruttoria devono essere garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione.

5. Rimangono fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numeri 3, 5 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1391

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DEL TURCO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva terrestre deriva da concessioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 2.

1. Nessun concessionario può disporre di più di due reti televisive e di più di due programmi radiofonici.

2. Al servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati due reti televisive e due programmi radiofonici.

Art. 3.

1. I concessionari di reti e programmi non riservati al servizio pubblico possono essere soltanto società di capitali o cooperative.

2. Quando il fatturato di ciascun concessionario superi l'ammontare determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la relativa contabilità è soggetta a controllo da parte di società di revisione iscritta all'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 4.

1. Il concessionario del servizio pubblico è una società avente il controllo del pacchetto

azionario di altre società cui è affidata la gestione delle due reti televisive e dei programmi radiofonici nazionali. Queste società hanno l'obbligo di curare trasmissioni per le minoranze linguistiche riconosciute e trasmissioni dedicate alla campagna elettorale e ai lavori parlamentari. Nell'esercizio dell'attività radiofonica sono curate trasmissioni di informazione per gli automobilisti.

2. Il concessionario del servizio pubblico può gestire diffusi via cavo o via satellite.

Art. 5.

1. Non possono essere concessionari società concessionarie di pubblicità.

Art. 6.

1. Una delle reti televisive e uno dei programmi radiofonici di cui all'articolo 4 non possono trasmettere pubblicità e devono produrre trasmissioni di cultura, di informazione e di intrattenimento a livello artistico, nonché sportive. Il concessionario fruisce di finanziamento pubblico derivante dai proventi dei canoni di concessione a carico dei soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. Può essere disposto il collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di acquisto, delle società consociate con la RAI.

Art. 8.

1. Il canone di abbonamento è abolito a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che le entrate di cui all'articolo 6, secondo periodo, siano previste di importo sufficiente a compensare le conseguenze deri-

vanti dall'abolizione del canone e dalla soppressione della pubblicità per una rete televisiva ed un programma radiofonico del servi-

zio pubblico. In caso contrario, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce l'entità della riduzione del canone medesimo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1516

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PASSIGLI ED ALTRI

—

Art. 1.*(Modifica delle modalità di nomina
del Presidente)*

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole da «Il presidente dell'Autorità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa designazione da parte degli otto componenti

eletti dalle Camere che vi provvedono, a maggioranza semplice, entro venti giorni dalla loro convocazione a tale fine da parte del Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il predetto termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati giudice costituzionale e non abbiano declinato l'eventuale designazione».

Art. 2.*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1681

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PASSIGLI

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri. Due componenti sono eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei Deputati, con voto limitato a un solo nominativo, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività scientifiche, giuridiche, economiche, della cultura umanistica, dell'editoria e della comunicazione, maturandovi si-

gnificative esperienze direttive e manageriali. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base della designazione effettuata dai quattro componenti eletti dalle Camere, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla data di ultima elezione delle Camere. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il suddetto termine di trenta giorni i componenti eletti dalle Camere non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati Presidente o vice Presidente della Corte costituzionale, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e Presidente della Commissione nazionale per le società e per la borsa (CONSOB), e non abbiano declinato l'eventuale designazione»;

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.

DISEGNO DI LEGGE N. 1887

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GUBERT

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 2.

1. In attuazione delle norme di cui all'articolo 1 è vietata la trasmissione e la diffusione su qualsiasi mezzo di comunicazione mediale, compresi quelli telematici o multimediali o su supporto di qualsiasi tipo, di immagini sia fisse sia in movimento, di scene o di sequenze, anche filmiche, di messaggi, compresi quelli pubblicitari, di narrazioni, di canzoni oppure di scritti che presentino le seguenti caratteristiche:

a) che possano arrecare in qualsiasi forma e misura pregiudizio all'armonico sviluppo psichico, fisico o morale dei minori o ledere in qualsiasi modo la loro dignità o personalità;

b) che contengano scene o immagini, messaggi o episodi o brani di violenza gratuita oppure insistita oppure efferata; che siano raccapriccianti o impressionanti o pornografici;

c) che contengano incitamenti all'odio o alla violenza o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, religione o nazionalità;

d) che rappresentino il crimine in forma da indurre all'imitazione;

e) che possano addestrare o incitare a compiere atti previsti dalla legge come reati.

Art. 3.

1. È vietata ogni forma di pubblicità, compresa quella delle linee telefoniche o di siti telematici o multimediali, nonchè le televendite e le radiovendite, i cui contenuti siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione oppure che possano, in qualsiasi forma, incentivare attività illecite, comprese quelle di sostegno diretto o indiretto della prostituzione.

2. È altresì vietata ogni forma di pubblicità che utilizzi bambini sino a dodici anni ai fini strumentali di pubblicità e propaganda.

Art. 4.

1. La pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali *promos* e *trailers*, alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre disposizioni in materia, sono vietate nelle ore nelle quali non può essere effettuata la trasmissione delle opere stesse.

2. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali *promos* e *trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore.

3. È altresì vietata la pubblicità televisiva di opere di attuale o futura programmazione nelle sale cinematografiche, alla cui visione i minori non possono essere ammessi.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, si applicano alle immagini anche mediali, telematiche e multimediali sia fisse sia in movimento e su carta stampata.

Art. 6.

1. È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini e delle scene di sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale.

Art. 7.

1. I concessionari, i licenziatari e i soggetti autorizzati alla diffusione radiotelevisiva all'esercizio di attività editoriali e i gestori dei servizi di diffusione di messaggi mediali, telematici o multimediali, nonché tutti gli altri soggetti operanti nei settori della comunicazione mediale, multimediale e telematica, i produttori e i diffusori di opere cinematografiche e radiotelevisive, nonché di video o audio cassette, dischi, videodischi o supporti magnetici anche a lettura *laser* sono tenuti al rispetto, oltre che delle leggi, delle convenzioni e degli accordi internazionali e degli obblighi contenuti negli atti di concessione, di licenza o di autorizzazione anche degli statuti e delle norme deontologiche, degli accordi, dei codici e delle carte di autoregolamentazione o similari del loro settore.

2. I gestori dei servizi e delle reti internet (*provider*), operanti sul territorio nazionale provvedono a classificare ogni immagine, in-

formazione o messaggio, che sono resi disponibili sui loro elaboratori, fatta eccezione di quelli tutelati dal segreto epistolare e, ove riscontrino che essi hanno contenuti vietati o contrari alla legge o previsti dalla legge come reati, provvedono a darne notizia alla competente autorità e a impedirne, sino alle decisioni di questa, la diffusione e l'accesso.

Art. 8.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», approva, d'intesa con il Consiglio nazionale degli utenti ed entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Carta dei diritti dei minori, volta alla tutela della personalità dei minori e dei diritti della famiglia e atta anche a consentire, eliminando ogni dubbio interpretativo, la puntuale applicazione delle leggi, degli accordi e delle convenzioni internazionali, dei codici e delle carte di autoregolamentazione o similari.

Art. 9.

1. Il Consiglio nazionale degli utenti vigila sul rispetto delle disposizioni di legge, delle decisioni parlamentari, delle convenzioni e degli accordi internazionali, degli statuti e delle norme deontologiche, dei codici di autoregolamentazione e delle carte similari volti alla tutela dei minori, della loro dignità e personalità, nonché dei diritti dei genitori in ogni settore della comunicazione e segnala le violazioni riscontrate al Parlamento, al Governo e all'Autorità.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, è coadiuvato da un apposito ufficio, la cui composizione organica è determinata con provvedimento dell'Autorità d'intesa con lo stesso Consiglio nazionale degli utenti e utilizza il servizio di monitoraggio previsto dal-

l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10.

1. È istituita una Commissione indipendente per la tutela dei diritti dei minori, di seguito denominata: «Commissione».

2. La Commissione è composta da cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente della Repubblica fra personalità altamente qualificate, che si sono particolarmente distinte in attività di tutela dei minori. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

3. La Commissione, nei casi di violazione delle disposizioni della presente legge e delle altre norme poste a tutela dei minori in campo mediale, comprese quelle indicate dai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché di reiterata violazione dei codici di autoregolamentazione e delle carte similari, delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni sono elevate rispettivamente a 30.000 e 500.000 euro. Per esse non è consentita l'oblazione.

4. La Commissione dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore ai cinque giorni per eventuali giustificazioni. Trascorso tale termine, o quando comunque risulta violata la legge o le altre norme in materia, la Commissione applica immediatamente le sanzioni.

5. I giudizi della Commissione sono autonomi e le sanzioni immediatamente applicabili anche nel caso che i fatti contestati possano costituire ipotesi di reato di competenza dell'Autorità giudiziaria.

6. Le decisioni della Commissione sono pubblicate su un apposito bollettino e comunicate anche ai segnalanti.

7. La Commissione per i suoi compiti è coadiuvata da un apposito ufficio la cui composizione organica è determinata con decreto del Presidente della Repubblica. L'Autorità provvede alle sue necessità finanziarie.

Art. 11.

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti radiotelevisive nazionali, al cui capitale partecipano amministrazioni pubbliche o società con partecipazione dello Stato, delle regioni o degli enti locali, sono tenute a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi di alfabetizzazione e di educazione alla visione consapevole dei media e di educazione alla multimedialità, destinati ai genitori, agli educatori nella scuola e nelle associazioni, ai bambini, agli adolescenti e alla generalità degli utenti. La loro durata minima mensile e le loro modalità sono fissate dal Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai o dall'Autorità, su conforme parere del Consiglio nazionale degli utenti.

Art. 12.

1. I concessionari, i licenziatari e gli autorizzati all'esercizio di attività televisive su frequenze terrestri anche con tecnica digitale in ambito nazionale sono tenuti a riservare appositi spazi nella programmazione delle fasce orarie comprese fra le ore 14 e le ore 23, comprese quelle di maggior ascolto, a programmi e produzioni e comprese altresì quelle filmiche e di animazione, destinate ai minori e alla visione familiare.

2. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere di animazione, che sono privi di

ogni forma di violenza fisica o morale, nonché di volgarità e che sono altresì rispettosi della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, dei diritti di ogni persona e dei valori positivi civili e morali contenuti nella Carta costituzionale. Fra tali programmi e produzioni sono compresi anche quelli, aventi i requisiti prima indicati, che sono adatti alla visione sia dei minori che degli adulti.

3. Fra i programmi e le produzioni destinati ai minori possono essere classificati come «specificatamente rivolti ai minori» esclusivamente quelli corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle varie età minorili, capaci di instaurare con loro un colloquio interattivo e che rappresentino costruttivamente il rapporto fra generazioni.

Art. 13.

1. L'Autorità può nominare commissioni composte da genitori ed educatori, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti, che stabiliscono quali programmi ovvero opere cinematografiche e televisive possono essere dichiarati specificatamente destinati ai minori, adatti ai minori oppure alla visione familiare.

Art. 14.

1. Gli spazi, che le emittenti radiotelesive nazionali devono riservare ai minori e alla visione familiare a norma dell'articolo 12, non devono essere inferiori al 25 per

cento della programmazione complessiva nelle stesse fasce orarie e al 35 per cento di quella di maggior ascolto da parte dei minori e dal computo del tempo di diffusione deve essere escluso quello dedicato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, *teletext*, *talk show* o televen-dite.

2. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dal primo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, comprendono anche le produzioni destinate ai minori e alla visione familiare di cui al primo comma, nella misura di almeno un terzo.

3. Almeno un terzo della quota dei programmi audiovisivi, che le emittenti devono produrre o acquistare a norma del quinto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e almeno un quarto della quota dei canoni di abbonamento del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui alla stessa disposizione legislativa, devono essere destinati alla produzione o all'acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche destinate ai minori e a quelli destinati alla visione familiare.

4. L'Autorità, d'intesa con il Consiglio nazionale degli utenti, stabilisce quale parte delle quote delle produzioni e dei programmi di cui al presente articolo deve essere riservata ai programmi e alle produzioni «destinati ai minori», quale parte di tali quote a quelli «specificatamente rivolti ai minori» e quale parte alla visione sia dei minori sia degli adulti.

DISEGNO DI LEGGE N. 2042

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BOREA

Art. 1.

*(Abolizione del canone di abbonamento
alle radioaudizioni)*

1. È abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2088

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FALOMI ED ALTRI

—

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«21-bis. Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione previa denuncia di inizio attività da inviare all'Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 21-bis ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle reti di diffusione».

2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 21-ter dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2123

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DENTAMARO ED ALTRI

Art. 1.*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi sia radiofonici;

b) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

c) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

d) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

e) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, comprende le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali dei quotidiani, le concessionarie di pubblicità, le imprese di reti e servizi di telecomunicazioni;

f) «mercato radiotelevisivo» il mercato intermedio, rivolto agli operatori di rete e ai fornitori di contenuti, della fornitura di reti diffuse e di servizi di trasmissione di programmi radiofonici e televisivi;

g) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo, mediante la complessiva programmazione, dalla società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

h) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

i) «risorse del settore radiotelevisivo» l'insieme che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, comprende le risorse economiche liberamente disponibili nel settore, rappresentate dai proventi derivanti dall'acquisizione di pubblicità nei programmi radiotelevisivi e dagli abbonamenti alla *pay-tv*;

l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purchè riferiti, rispettivamente, a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a quindici milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima regione li-

mitrofa alla Calabria ed alla Sardegna; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in altri bacini; l'espressione «ambito locale», riportata senza specificazioni, si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) «opere europee» le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327, purchè le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;

n) «fase di transizione» il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze terrestri.

2. Qualora non diversamente stabilito nella presente legge si applicano, inoltre, le definizioni contenute nel regolamento di cui alla

deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001.

Art. 2.

(Principi generali)

1. Il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione, della libertà di impresa, del pluralismo dei mezzi di comunicazione, è aperto alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e culturali ed assicura la valorizzazione delle specificità territoriali.

2. Il sistema radiotelevisivo garantisce in particolare pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica, correttezza professionale, completezza della informazione, veridicità dei fatti, tutela dei minori e rispetto delle minoranze linguistiche, etniche e religiose.

3. Lo Stato e le regioni assicurano il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e promuovono l'innovazione tecnologica e di prodotto dell'intero sistema delle comunicazioni.

Art. 3.

(Attività radiotelevisiva)

1. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica e digitale è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui alla citata deliberazione 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità».

2. L'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30 del citato regolamento di cui

alla deliberazione 435/01/CONS dell'Autorità.

3. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono rilasciati dal Ministero delle comunicazioni e hanno durata di dodici anni.

Art. 4.

(Competenze regionali)

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i comitati regionali per le comunicazioni esercitano le deleghe conferite dall'Autorità nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e delle norme esistenti sul sistema radiotelevisivo. A tali fini la normativa regionale assicura in particolare, oltre alla piena attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze definisce, sentite le regioni, i siti trasmissivi in ciascuna regione o provincia autonoma, garantendo il diritto di trasmissione delle emittenti nazionali.

3. Le regioni e le province autonome provvedono alla localizzazione dei siti degli impianti nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 5.

(Divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e limiti a tutela della concorrenza)

1. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate. Per assicurare il rispetto di tale norma, l'Autorità analizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I limiti a tutela della concorrenza che l'Autorità utilizza nelle sue valutazioni del mercato radiotelevisivo sono i seguenti:

a) 20 per cento delle reti nazionali in tecnica analogica;

b) 40 per cento delle reti nazionali in tecnica digitale effettivamente disponibili agli utenti dei primi 10 capoluoghi italiani;

c) 30 per cento delle risorse del settore radiotelevisivo, aumentato di un fattore proporzionale al numero di ore di trasmissione.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, nessun soggetto può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica via etere terrestre. Tale limite può essere derogato fino al 31 dicembre 2004 se il soggetto che eccede il limite è in grado di garantire la copertura in tecnica digitale dei primi dieci capoluoghi italiani entro detto termine.

4. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

5. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino i limiti a tutela della concorrenza di cui al comma 2 possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali con le quali non abbiano alcun rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di titoli autorizzativi nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 6.

(Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo)

1. Il sistema radiotelevisivo garantisce il pluralismo delle fonti e la concorrenza effettiva fra le emittenti.

2. L'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano, ciascuna nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, sulla tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità, vietando qualsiasi atto o comportamento avente per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la trasparenza degli assetti proprietari.

3. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità, qualora accerti l'esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1, in base alle analisi di mercato condotte, valuta la possibilità di rimuovere eventuali obblighi di natura regolamentare introdotti al fine di incentivare lo sviluppo concorrenziale del mercato.

4. L'Autorità, qualora accerti che un operatore, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi del comma 3, impone a tale operatore obblighi regolamentari volti a garantire un soddisfacente grado di concorrenza e il pluralismo delle fonti informative.

5. Gli operatori di rete:

a) garantiscono parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o controllate, rendendo dispo-

nibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate o controllate;

b) non effettuano discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevenendo comunque che la propria capacità trasmissiva sia ceduta a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale contenuti nel regolamento di cui alla citata deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità;

c) non utilizzano, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate o controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

d) sono soggetti all'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quelle di forniture dei contenuti e dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.

Art. 7.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza

dell'informazione; favorisce la crescita civile ed il progresso sociale; promuove la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguarda l'identità nazionale e valorizza le culture locali; garantisce servizi di utilità sociale; estende alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive; assicura, inoltre, una programmazione equilibrata e varia, in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualità dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione. Il servizio pubblico radiotelevisivo è caratterizzato dall'offerta di un sufficiente numero di ore, in tutte le fasce, di programmi educativi, culturali, informativi e di intrattenimento rispettosi dei valori costituzionali, anche con attenzione alle esigenze del pluralismo politico, religioso, etnico e sociale.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato in concessione alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa. La RAI gestisce con criteri di efficienza e buona gestione le risorse derivanti dal canone e dall'offerta pubblicitaria.

3. La RAI adotta una separazione contabile con elevato livello di dettaglio, secondo criteri determinati dall'Autorità sulla base dello schema di cui all'allegato A, con la finalità di evidenziare l'utilizzo effettivo dei proventi derivanti dal canone e dalla pubblicità, nonché da altre entrate. La contabilità presentata dalla RAI, riconciliata con il bilancio, è verificata da un *auditor* indipendente e pubblicata annualmente.

4. Alla RAI è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali nel rispetto dei limiti a tutela della concorrenza, connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonché altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

5. La RAI è presieduta da un consiglio di amministrazione, nominato dalla maggioranza dei due terzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», tra personalità di comprovata indipendenza e professionalità nel campo dell'industria editoriale, della comunicazione, del diritto e della regolamentazione. Il presidente della RAI è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. La RAI si organizza internamente per conseguire i migliori risultati gestionali e di prestazione del servizio pubblico.

7. La RAI può costituire società, anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi media, allo sfruttamento del marchio. Il consiglio di amministrazione della RAI nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento.

Art. 8.

(Attività di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo)

1. La Commissione approva a maggioranza semplice dei componenti la relazione presentata annualmente dalla RAI, finalizzata alla verifica della corretta attuazione del piano industriale e al controllo del percorso di raggiungimento degli obiettivi di svolgi-

mento del servizio pubblico e di qualità dell'ascolto. La Commissione, se non approva la relazione, può chiedere la decadenza del consiglio di amministrazione per motivate ragioni economico-gestionali o per il mancato soddisfacimento della prestazione di servizio pubblico.

2. Sulla base delle valutazioni espresse sulla relazione e sentito il Presidente della RAI, la Commissione approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 5, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi successivi.

3. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo, la Commissione approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato.

4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia alla RAI la concessione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

5. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione, il Ministero delle comunicazioni predispone lo schema del contratto di servizio con la società concessionaria, della durata di tre anni, che regola gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi, ferma la responsabilità professionale della società concessionaria. Il contratto di servizio è approvato dalla Commissione a maggioranza di due terzi dei componenti.

6. Nel contratto di servizio sono individuati, sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle specificità territoriali nelle regioni e nelle province autonome.

7. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione, che utilizza anche i rapporti annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviati dall'Autorità.

8. Nei programmi dell'attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione la propria relazione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 9.

(Tutela e promozione dell'industria audiovisiva indipendente)

1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori europei indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, nonché dal regolamento di cui alla deliberazione del 16 marzo 1999, n. 9/99 dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 10 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero produttori europei indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

3. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

Art. 10.

(Norme per l'emittenza locale)

1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela l'emittenza in ambito locale, ne favorisce lo sviluppo nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni e riserva, comunque, sufficienti capacità trasmissive, determinate con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

3. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale o regionale, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale a carattere sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione di immagini in diretta o differite di commenti, materiali sonori e informazioni. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca avviene sulla base di accordi commerciali con le imprese titolari dei diritti dell'evento, se quest'ultimo è offerto al pubblico a pagamento.

4. Le imprese concessionarie di pubblicità operanti nel mercato nazionale possono raccogliere pubblicità per l'emittenza regionale

e locale nei limiti di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge. Le relative risorse sono computate nel calcolo delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni.

5. L'Autorità disciplina con apposito regolamento le trasmissioni in aree non limitrofe delle emittenti locali, fermi restando i limiti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera l), indicando altresì le condizioni per le trasmissioni di servizio pubblico in ambito regionale e locale.

Art. 11.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di operatori per la radio-diffusione televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di preventive intese tra i soggetti che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli soggetti ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dodici ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, secondo le forme previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Agli effetti dell'affollamento pubblicitario delle trasmissioni in contemporanea disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e in particolare il regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 26 luglio

2001, n. 538/01/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001.

4. Le emittenti che operano trasmettendo in contemporanea ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. In ogni caso tali emittenti non possono essere computate come rete nazionale agli effetti dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Nell'ambito delle proprie competenze l'Autorità cura la tempestiva attuazione della presente legge ed applica le sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 2170

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SODANO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«21-bis. I coni d'ombra, risultanti dall'illuminazione di una determinata frequenza sul territorio, possono essere utilizzati per trasmissioni radio o televisive, previa denuncia di inizio attività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Entro novanta giorni l'interessato è tenuto a comunicare al competente Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) che le trasmissioni non

interferiscono con il servizio radiotelevisivo autorizzato.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono determinate le circostanze nelle quali l'utilizzo del cono d'ombra è incompatibile con il servizio radiotelevisivo autorizzato».

2. I servizi di comunicazione risultanti dalla presente legge possono accedere, secondo quanto stabilito da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, alle sovvenzioni previste per i soggetti editoriali e di emittenza privata locale.

3. Il regolamento di cui al comma 21-ter dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2178

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FALOMI

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il sistema delle comunicazioni è di preminente interesse generale ed è disciplinato, in attuazione delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione, ed in particolare dei principi di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica sanciti dagli articoli 21 e 41 della Costituzione stessa.

2. Il sistema delle comunicazioni è fondato:

a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;

b) sulla tutela degli utenti, ed in particolare dei minori;

c) sulla presenza del servizio pubblico;

d) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nonché sulla non discriminazione nell'accesso alle reti di comunicazioni;

e) sui principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione.

3. Le emittenti televisive estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pub-

blico residente nel territorio della Repubblica.

4. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo spazio economico europeo, in modo tale da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa dello stesso Stato, quale risultante dalla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Art. 2.

(Emissione televisiva in ambito nazionale)

1. Le emittenti televisive nazionali possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza.

2. I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse. Le modalità di utilizzazione degli archivi dei concessionari televisivi nazionali sono regolate da apposita convenzione tra i concessionari stessi e il Ministero per i beni e le attività culturali. Gli archivi sono organizzati secondo *standard* tecnici e informatici che consentono l'interoperabilità con il Museo dell'audiovisivo istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, dalla legge 12 luglio 1999, n. 237. Le modalità di utilizzazione dell'archivio della concessionaria pubblica di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge sono regolate dal contratto di servizio di cui al medesimo articolo 3.

3. Le emittenti televisive nazionali devono trasmettere il medesimo programma contemporaneamente su tutto il territorio servito, salvo quanto previsto per le trasmissioni regionali di informazione irradiate dalla concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo.

Art. 3.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. È svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, considerata azienda di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della *holding* ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza

circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e le attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività, incluse quelle di servizio pubblico, da parte della società concessionaria è definita dai suoi organi di gestione. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni un'informazione annuale sulle attività di servizio pubblico svolte e sull'utilizzo delle risorse da canone.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale. È stipulata una nuova convenzione non appena sia completata, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, l'adozione della tecnica digitale per le trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31 dicembre 2007.

4. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa può, in funzione di *holding*, assumere o mantenere partecipazioni nel capitale di altre società alle quali possono partecipare anche soci privati. Nelle società che svolgono prevalentemente attività di servizio pubblico radiotelevisivo, la *holding* detiene la maggioranza del capitale ed esercita comunque il controllo e nessun socio privato può acquisire più del 5 per cento delle quote di dette società. Alle società che esercitano altre attività la *holding* può partecipare con quote di minoranza, purchè sia assicurato il suo diritto ad esprimere un numero di consiglieri di amministrazione proporzionato alla quota di partecipazione.

5. Il consiglio di amministrazione della società *holding* è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri:

a) quattro membri eletti dal Parlamento, di cui due eletti dal Senato della Repubblica e due eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno;

b) due membri eletti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con voto limitato a uno;

c) un membro eletto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

e) un membro eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

6. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di membri del consiglio di amministrazione. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 5 durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 5 durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina. I membri del consiglio di amministrazione che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il consiglio di amministrazione della società *holding* elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Lo stesso consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea dei soci, nomina un direttore generale, individuato sulla base di riconosciute competenze

manageriali, che ha il compito di realizzare gli indirizzi editoriali e aziendali espressi dal consiglio di amministrazione e di esercitare le attività gestionali della società *holding*.

7. Completato il processo di riorganizzazione societaria e di conferimento delle proprie attività aziendali alle società partecipate secondo quanto previsto nei commi da 1 a 6, e comunque nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa procede alla fusione per incorporazione della controllante RAI-Holding Spa costituita a seguito di scissione parziale dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) in liquidazione. Il consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione sarà composto secondo i criteri definiti nei commi 5 e 6.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; conseguentemente, lo statuto sociale della RAI Holding Spa è adeguato dalla assemblea della predetta società entro un mese dalla stessa data. Corrispondentemente, sempre con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali che, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile, stabiliscono una particolare disciplina per la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto, la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa la cui assemblea procede nello stesso termine di un mese, ad adeguare il proprio statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

9. Nella provincia autonoma di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radio-televisiva svolta dall'azienda provinciale radiotelevisiva.

Art. 4.

(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito del sistema delle comunicazioni, trasferimenti di proprietà, diritto di voto)

1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione o di licenza per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione o di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini del presente articolo, alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive da chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 10 per cento del loro capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote, ovvero al 3 per cento per le società con azioni quotate in borsa, e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo delle società medesime. L'Autorità, entro un mese dal ricevimento della richiesta di autorizzazione all'acquisto, rilascia o nega l'autorizzazione. Se il suddetto termine scade senza che l'Autorità abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorizzazione si intende rilasciata. Qualora l'Au-

torità abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio stabilito dalla stessa Autorità.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 2 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, direttamente o attraverso un rapporto di controllo, una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale di una società di cui al medesimo comma 2, rappresentata da azioni aventi diritto di voto o quote o che, comunque, comportino il controllo della società stessa.

4. L'Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla presente legge.

5. Chiunque partecipa al capitale societario in misura pari o superiore allo 0,5 per cento di una concessionaria televisiva nazionale, ovvero al 10 per cento di una emittente radiofonica nazionale o locale ovvero di una emittente televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità. L'Autorità può richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle società concessionarie l'indicazione dei soggetti controllati.

6. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che regoli o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una società titolare di concessione, di licenza o di autorizzazione o in una società che la controlla, e che non sia limitato alla mera consultazione, deve essere comunicato all'Autorità dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti delle società partecipanti all'accordo entro cinque giorni dalla conclusione dello stesso. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da realizzare una situazione vietata, l'Autorità sospende il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.

7. L'Autorità, con proprio regolamento, detta disposizioni attuative del presente articolo, determina presupposti, modalità e termini delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetti o sia attribuito ad un soggetto diverso dal socio.

8. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 6, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

9. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione appartenenti a terzi, comunicano all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri. L'Autorità informa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessino società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

10. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla legge.

11. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 10, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'assemblea.

12. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non abbia richiesto l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta sono alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

13. Le azioni e le quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive sono intestate a persone fisiche ovvero a società purché nelle stesse siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni o le quote. Ai fini dell'applicazione del presente comma le società con azioni quotate in borsa, che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società titolari di emittenti radiotelevisive, sono equiparate alle persone fisiche.

14. Ai fini del presente articolo, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote. Agli stessi fini, la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto. Ai fini dell'individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si applica l'articolo 2, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Ai fini del presente articolo, una società si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

(Diritto di cronaca, produzione di informazione, diritto di rettifica e comunicati di organi pubblici)

1. Ai titolari di concessioni, di licenze o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite, è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, an-

che in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento è comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.

2. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a tale fine, considerati direttori responsabili.

3. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire il rispetto dei principi di completezza, obiettività e veridicità dell'informazione.

4. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi, morali o materiali, da trasmissioni o produzioni contenenti affermazioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al titolare dell'emittente radiotelevisiva, ovvero alle persone delegate al controllo delle trasmissioni o delle produzioni, che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della stessa possa dare luogo a responsabilità penale.

5. La rettifica di cui al comma 4 è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia. Decorso il termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può presentare richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi e modi della rettifica.

6. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente radiotelevisiva privata o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione, entro il giorno successivo alla richiesta, all'Autorità che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima,

preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, è trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

Art. 6.

(Tutela dei minori)

1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque:

a) possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori;

b) contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche;

c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sulla adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai minori ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

d) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;

e) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

f) conferimento all'Autorità, che si avvale del contributo specifico del Consiglio nazionale degli utenti, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

g) inserimento del rispetto dei codici di autoregolamentazione tra gli obblighi dei concessionari, dei licenziatari o degli autorizzati per la radiodiffusione televisiva;

h) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;

i) definizione delle procedure di controllo;

l) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile;

m) previsione nella programmazione pomeridiana e serale dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale di programmi di alfabetizzazione

multimediale e di educazione alla visione consapevole della televisione.

3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 7.

(Programmazione speciale dedicata ai portatori di handicap)

1. Le emittenti televisive trasmettono speciali programmi dedicati ai portatori di *handicap*, nonché quote di programmazione fruibili da persone portatrici di *handicap* sensoriali, anche mediante l'utilizzo del televideo, del *telesoftware* e di altre modalità tecnologiche. A tale fine il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le iniziative a cui sono obbligate le emittenti televisive. In ogni caso almeno una edizione dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata dalle emittenti nazionali deve essere fruibile anche dai portatori di *handicap* sensoriali.

Art. 8.

(Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva e sulle televendite. Modalità di diffusione)

1. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, previo compenso, di beni o di servizi, com-

presi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in tale definizione gli *spot*, gli *spot* di televendita, le telepromozioni e ogni forma similare di promozione commerciale.

2. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

3. Per pubblicità radiofonica si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in tale definizione gli *spot*, gli *spot* di radiovendita, le radiopromozioni e ogni forma similare di promozione commerciale.

4. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che propongano o evochino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Alle televendite e alle radiovendite si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

5. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tale fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite è preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comun-

que, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni nè essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

6. La pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.

7. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche erogabili unicamente previa prescrizione medica.

8. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

Art. 9.

(Pubblicità radiotelevisiva, televendite e radiovendite)

1. Gli *spot* pubblicitari diffusi dai concessionari privati nazionali non possono eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Il limite di affollamento giornaliero è elevato del 5 per cento qualora la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle concessionarie nazionali private consista anche in telepromozioni o in altre forme similari di promozione commerciale, fermi per gli *spot* i limiti giornalieri di cui al presente comma. I messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il 20 per cento di ogni ora. L'orario giornaliero di

programmazione di cui al presente comma per le emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari di ogni tipo da parte delle emittenti eccedenti i limiti previsti dagli articoli 2, comma 6, e 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è consentita sino al 50 per cento degli indici di affollamento orario e giornaliero di cui al comma 1 del presente articolo. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la trasmissione dei predetti messaggi pubblicitari è consentita fino al 70 per cento dei citati indici di affollamento.

3. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti radiofoniche nazionali non possono eccedere il 18 per cento di ogni ora di programmazione. L'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, è recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

4. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti locali non possono eccedere il 20 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 20 per cento di ogni ora. L'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, è recuperata nell'ora antecedente o nell'ora successiva.

5. Le emittenti locali, le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea, possono diffondere pubblicità, televendite e radiovendite entro il limite giornaliero del 35 per cento, fermi restando i limiti stabiliti per la pubblicità dal comma 3. Le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse aree di servizio che compongono il bacino oggetto di licenza per non più della metà del tempo complessivo giornaliero dedicato alla pubblicità.

6. Durante la diffusione dei programmi interconnessi i messaggi pubblicitari di ogni

tipo non possono eccedere il 20 per cento di ogni ora. Nell'ambito di tale limite la quota destinata alla pubblicità locale non può essere superiore al 50 per cento.

7. I programmi per bambini, compresi i programmi contenitore, di durata netta inferiore o pari a sessanta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita o dalla telepromozione.

8. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «durata programmata», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «durata netta».

9. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive in via continuativa e sistematica, avvalendosi anche di appositi strumenti informatici e può, a tale fine, imporre alle emittenti l'inserimento di appositi segnali coincidenti con le interruzioni pubblicitarie.

10. L'Autorità vigila sull'osservanza delle norme previste dall'articolo 13 e dal presente articolo e informa il Parlamento sulle misure a tale fine adottate nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10.

(Registro dei programmi)

1. Le emittenti radiotelevisive private tengono un registro, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, su cui sono annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonchè la loro provenienza o specificazione della loro autoproduzione.

2. Le emittenti radiotelevisive private sono, altresì, tenute a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

Art. 11.

(Norme urbanistiche)

1. Il rilascio della concessione, della licenza e dell'autorizzazione radiotelevisiva equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche, ove occorra, in variante agli strumenti urbanistici, fatte salve le competenze in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano, e determina l'indifferibilità e l'urgenza per le opere connesse, dando titolo a richiedere alle autorità competenti le necessarie autorizzazioni per l'installazione degli impianti nelle località indicate dai piani di assegnazione.

2. I comuni, ricevuta la domanda di autorizzazione edilizia, ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dalle emittenti radiotelevisive private o dalla concessionaria pubblica, provvedono, ove occorra, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione per l'installazione degli impianti, se non già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a fare parte del patrimonio indisponibile dei comuni.

Art. 12.

(Protezione delle radiocomunicazioni del volo, dei servizi di polizia e degli altri servizi pubblici)

1. I titolari di concessioni, di licenze e di autorizzazioni radiotelevisive sono soggetti alle norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110. Tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alla protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali.

Art. 13.

(Sanzioni penali e amministrative)

1. Agli effetti della legge penale, si intendono commessi con il mezzo della stampa anche i reati commessi con il mezzo della diffusione radiotelevisiva e dell'editoria elettronica. Salva la responsabilità dell'autore della produzione o della diffusione, e fuori dei casi di concorso nel reato, i rappresentanti legali delle società titolari di emittenti radiotelevisive o le persone da essi delegate al controllo della diffusione, ovvero i direttori dei telegiornali o dei giornali radio che, per colpa, omettono di esercitare sul contenuto delle produzioni o delle diffusionsi il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati, sono puniti, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. La competenza per territorio per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della diffusione radiotelevisiva è determinata dal luogo in cui la persona offesa ha la residenza o la sede.

2. Chiunque installa o esercita impianti o reti di radiodiffusione, ovvero esercita attività radiotelevisiva in assenza della prescritta concessione, licenza o autorizzazione è punito con la pena prevista dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperino agli ordini e alle diffide impartiti dall'Autorità in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e delle disposizioni contenute negli atti di concessione, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva privata sono puniti con la san-

zione amministrativa consistente nel pagamento di una somma:

a) da 517 euro a 51.646 euro per le emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali;

b) da 10.329 euro a 258.229 euro per le emittenti televisive nazionali.

4. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e, in caso di recidiva, può disporre, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione analogamente a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990.

5. La commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 249 del 1997, decide anche sui casi di ripetuta violazione dei codici di autoregolamentazione che gli

organi preposti ad assicurare il rispetto e l'applicazione dei codici stessi sono tenuti a segnalare. Si applicano anche in tali fattispecie le sanzioni previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

6. Indipendentemente dall'azione penale, nei casi previsti dal comma 3, se la violazione è di particolare gravità ovvero è reiterata, nonchè in caso di inosservanza degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione, l'Autorità, nel rispetto del principio del contraddittorio, propone al Ministero delle comunicazioni la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione per un periodo non inferiore ad un mese ovvero la revoca delle stesse.

7. All'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 258.229 euro e da 517 euro a 51.646 euro se emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali».

DISEGNO DI LEGGE N. 2179

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ANGIUS ED ALTRI

Art. 1.*(Principi generali)*

1. Il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione, della libertà di impresa e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, della apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e culturali e assicura la valorizzazione delle identità territoriali.

2. Il sistema radiotelevisivo garantisce in particolare pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica, correttezza professionale, completezza della informazione, veridicità dei fatti, tutela dei minori e rispetto delle minoranze linguistiche, etniche e religiose.

3. Lo Stato e le regioni assicurano il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e promuovono l'innovazione tecnologica e di prodotto dell'intero sistema delle comunicazioni.

Art. 2.*(Attività radiotelevisiva)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di diffusione radiotelevisiva via etere terrestre e l'uso delle radiofrequenze sono soggetti a licenza individuale; le attività di fornitura di programmi radiotelevisivi e dei servizi di telecomunicazione sono soggette ad autorizzazione generale.

2. I provvedimenti di licenza individuale e autorizzazione generale sono rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni, di seguito denominata «Autorità», e hanno durata di dodici anni.

3. L'Autorità applica le sanzioni previste dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e può revocare la licenza e l'autorizzazione generale.

Art. 3.*(Competenze regionali)*

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni disciplinano l'attività radiotelevisiva su radiofrequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti in materia di sistema radiotelevisivo. A tali fini le norme regionali assicurano in particolare, oltre la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa vigente.

2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalle leggi statali. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme vigenti.

3. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze individua, nell'ambito di ciascun bacino di utenza, le radiofrequenze destinate alla emittenza radiotelevisiva in ambito locale, garantendo il diritto di trasmissione delle emittenti nazionali. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento dell'utilizzazione delle radiofrequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma, che esprime parere sulle proposte di licenza individuale e autorizzazione generale formulate dall'Autorità.

4. La localizzazione dei siti degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è definita dall'Autorità,

d'intesa con il Comitato di cui al comma 3, nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute.

5. La legge regionale o provinciale definisce le misure di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

Art. 4.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001.

Art. 5.

(Divieto di posizioni dominanti nel mercato televisivo e della pubblicità)

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica. All'articolo 2 della citata legge n. 249 del 1997, al comma 6, alinea, il secondo periodo è soppresso; e al comma 8, lettera d), le parole: «destinata al consumo delle famiglie;» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo;».

2. Le radiofrequenze via etere terrestri in tecnica analogica possono essere impiegate

per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento fino al 31 dicembre 2003.

3. Le radiofrequenze rese disponibili ai sensi del presente articolo sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

4. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge n. 249 del 1997, e successive modificazioni.

5. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

6. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superano il 20 per cento dei proventi come definiti al secondo periodo della lettera a) del comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non sono controllanti, da cui non sono controllate o con esse collegate, ai sensi del citato articolo 2, commi 17 e 18, della legge n. 249 del 1997.

7. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di licenze individuali, abilitazioni ed autorizzazioni generali radiotelevisive. I commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

Art. 6.

(Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica digitale)

1. Il sistema radiotelevisivo in tecnica digitale è informato, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente all'effettivo completo passaggio dalla diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, al pluralismo delle fonti e alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestre, via cavo e via satellite.

2. L'Autorità invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione parlamentare di vigilanza», e alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo, riferito all'anno precedente.

3. Fermi restando i poteri e le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità, qualora accerti l'esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1, valuta le posizioni di mercato di cui al comma 4 con riferimento al mercato delle reti distributive del segnale televisivo digitale via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri. Qualora l'Autorità verifichi l'assenza di una effettiva concorrenza tra mezzi distributivi dei programmi televisivi via cavo, via satellite e su radiofrequenze

terrestri in tecnica digitale, valuta la posizione di mercato di cui al citato comma 4 tenuto conto di ogni singolo mezzo distributivo dei programmi.

4. L'Autorità, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi del comma 3, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.

5. Gli operatori di rete che sono titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che godono di diritti di esclusiva sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore della diffusione televisiva via etere terrestre in tecnica digitale.

Art. 7.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una apposita fondazione, denominata «Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo», il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli

oneri relativi al funzionamento della Fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'1 per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.

2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo di cui al comma 1, di seguito denominata «Fondazione», è diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare di vigilanza non provveda alla nomina del presidente di cui al comma 2 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.

4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.

5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnova-

bile, dura tre anni. In particolare l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.

6. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate di cui all'articolo 8, comma 11, ed indica i nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società.

Art. 8.

(Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana è organizzata in reti e in testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati, rispettivamente, ai prodotti e alle attività di servizio pubblico finanziati con i proventi del canone di abbonamento e ai prodotti e alle attività orientati al mercato finanziati con i proventi della pubblicità.

3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle

attività di servizio pubblico e alle attività orientate al mercato. L'amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate sono approvate dall'amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.

4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto al comma 3.

5. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, delle reti televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società e assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 9, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. La Commissione parlamentare di vigilanza, qualora constati, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fon-

dazione che adotta i conseguenti provvedimenti e, in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'amministratore unico.

6. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.

7. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall'Autorità. Decorso due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.

8. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, la società concessionaria provvede ad iscrivere i relativi proventi nella contabilità riservata al servizio pubblico. Il canone è annualmente adeguato al tasso di inflazione programmato approvato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Esso può essere ulteriormente aumentato in relazione a significativi incrementi quantitativi o qualitativi della attività di servizio pubblico derivanti dagli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza ovvero ad incrementi non prevedibili dei costi di gestione del servizio pubblico per fatti non imputabili alla società concessionaria accertati in sede di approvazione del contratto di servizio con la stessa società.

9. Il controllo della gestione sociale è effettuato ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella

contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti dell'attività di servizio pubblico.

11. La società concessionaria può costituire, previa delibera della Fondazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, società anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e alla commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi *media*, allo sfruttamento del marchio. L'amministratore unico, sulla base delle indicazioni del comitato direttivo della Fondazione, nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione parlamentare di vigilanza come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento.

Art. 9.

(Attività di servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, l'attività di servizio pubblico è vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura l'universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche europee ed italiane significative, la valorizzazione delle produzioni audiovisive europee e nazionali e lo sviluppo

di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi informativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali.

2. La Commissione parlamentare di vigilanza predispone un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri Paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi e da università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.

3. Sulla base dell'istruttoria acquisita ai sensi del comma 2, la Commissione parlamentare di vigilanza approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 7, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico, che invia alla Fondazione. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare di vigilanza approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi successivi.

4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare di vigilanza approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle emissioni pubblicitarie.

5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato ai sensi del comma 3, l'Autorità provvede, entro il mese successivo, ad indicare alla Fon-

dazione gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

6. L'Autorità rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, il Governo predispone lo schema del contratto di servizio della durata di tre anni, che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola modalità e strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio è approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza a maggioranza di due terzi dei componenti.

8. Nel contratto di servizio sono individuati, sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle regioni e nelle province autonome. Fermi restando i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti d'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome che delibera a maggioranza dei due terzi.

9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare di vigilanza, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviate dall'Autorità.

10. Nei programmi dell'attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata,

trasmettendo alla Commissione parlamentare di vigilanza il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 10.

(Abilitazione alla sperimentazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva su radiofrequenze via etere terrestre in tecnica analogica, via cavo e via satellite, nonchè i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, possono richiedere all'Autorità il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri. L'abilitazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni definite dalla stessa Autorità.

2. L'abilitazione alla sperimentazione di cui al comma 1 è altresì rilasciata anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma 1 a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati, con propria delibera, dall'Autorità.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivono congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione e al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

4. Al consorzio di cui al comma 3 possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 nonchè gli editori di prodotti e servizi multime-

diali, ferma restando la responsabilità solidale di sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale e operativa. Nell'intesa devono essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

5. La durata delle abilitazioni non può superare il termine di scadenza della concessione del soggetto abilitato e comunque, anche con riferimento ai soggetti che non sono titolari di concessione, il termine del 25 luglio 2005.

Art. 11.

(Misure a sostegno dell'effettiva apertura del mercato televisivo via etere terrestre in tecnica digitale)

1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che sono titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto della richiesta dell'abilitazione devono impegnarsi a riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti non abilitati che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora richiesto l'abilitazione.

2. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione all'atto della richiesta della

abilitazione devono precisare le tipologie di programmi che intendono diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite ovvero replica di programmi irradati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.

3. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a sei mesi di prove tecniche, durante il quale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in tecnica digitale.

Art. 12.

(Agevolazioni all'avvio della sperimentazione e limiti al cumulo dei blocchi di diffusione)

1. Fino alla completa cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica, le trasmissioni in tecnica digitale, anche ai fini della sperimentazione, sono effettuate sui canali legittimamente eserciti nonchè su quelli eventualmente derivanti dalle acquisizioni.

2. Ferma l'efficacia delle acquisizioni di impianti o di rami di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, al fine di promuovere l'avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digitale, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autoriz-

zati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonchè tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità in un apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonchè dal regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998.

3. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità.

4. Al fine esclusivo di realizzare reti digitali ciascun soggetto può acquisire direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, tutti gli impianti o i rami di azienda di non più di un'altra società concessionaria o autorizzata operante in ambito nazionale.

5. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 2 è subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, quando già possibile, della licenza di operatore di rete in tecnica digitale, che deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione.

6. Ogni soggetto abilitato in ambito nazionale può realizzare direttamente, ovvero ai sensi del comma 2 del presente articolo, at-

traverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non più di due blocchi di diffusione in chiaro dedicati alla sperimentazione.

7. Gli impianti o i rami di azienda acquisiti ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati esclusivamente per la diffusione in tecnica digitale, inclusa quella effettuata in via sperimentale ai sensi della presente legge.

8. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e, in particolare, gli articoli da 3 a 9.

Art. 13.

(Fondo per l'innovazione tecnologica)

1. È istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 3, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono individuate le forme e le modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo di cui al comma 1 sono assegnati per il triennio 2003-2005 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

Art. 14.

(Tutela e promozione dell'industria audiovisiva indipendente)

1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero di produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

3. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

4. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

5. I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

Art. 15.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea)

1. La trasmissione di programmi televisivi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le 12 ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Agli effetti dell'affollamento pubblicitario delle trasmissioni televisive in contemporanea previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

4. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. In ogni caso le emittenti che operano trasmettendo in contemporanea ai sensi del presente articolo non possono essere computate come rete nazionale agli ef-

fetti dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. L'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 2180

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FALOMI

Art. 1.

1. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è soppresso.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono

essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini di cui al presente comma, alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

PETIZIONE (n. 175)

PRESENTATA DAL SIGNOR MARINO SAVINA

Il signor Marino Savina, da Roma, chiede una nuova disciplina dell'emittenza televisiva.

